



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



REGOLAMENTO

ALLOGGI DESTINATI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DI MEDICINA DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PALERMO DEL POLO DIDATTICO DI CALTANISSETTA PRESSO IL CEFPAS

ART. 1- PRINCIPI GENERALI

1. Il CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario), garantisce i servizi abitativi nelle proprie strutture residenziali nel rispetto della normativa in vigore e secondo le disposizioni dall' Avviso pubblico di assegnazione di alloggi agli studenti iscritti alla Scuola di Medicina dell'Università degli studi di Palermo presso il polo didattico di Caltanissetta.

Gli alloggi si compongono di camere singole, dotate di servizi igienici e TV. Nella retta mensile sono inclusi i costi di riscaldamento, aria condizionata, e servizio di pulizia settimanale e l'uso di sale e locali comuni. Saranno inoltre messe a disposizione degli assegnatari apposite aree di parcheggio.

2. L'assegnazione degli alloggi avviene in base all'ordine delle graduatorie stilate secondo i criteri stabiliti annualmente dall' Avviso pubblico di assegnazione. Per le relative comunicazioni gli studenti assegnatari dovranno presentarsi presso il CEFPAS di Caltanissetta nelle date e negli orari indicati sul sito ovvero saranno convocati a mezzo posta elettronica.

In caso di impedimento, per documentati motivi, lo studente dovrà darne immediata comunicazione all'amministrazione del CEFPAS e concordare le modalità di assegnazione dell'alloggio, e dovrà comunque presentarsi entro i successivi 10 giorni dal termine stabiliti. 3. Il periodo di uso inizia dal momento di assegnazione della camera e si protrae per il periodo di tempo indicato nell' Avviso pubblico di assegnazione.

4. Lo studente che non risulti vincitore del posto letto assegnato per l'anno accademico successivo deve lasciare la residenza entro il termine indicato dal CEFPAS e/o indicato nel bando di avviso.

5. Il tempo di utilizzo dell'alloggio è pattuito di norma per 12 mesi, dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. In presenza di disponibilità di posti, potrà essere concesso un tempo di utilizzo inferiore ai predetti limiti, di massima non inferiore a 30 giorni.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



ART. 2 - DOCUMENTI PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA

1. Al momento dell'assegnazione della camera, lo studente deve:

- a) presentare al CEFPAS un valido documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto) e copia del codice fiscale;
- b) presentare il certificato medico di sana costituzione fisica di data non anteriore a 3 mesi rispetto a quella di assegnazione dell' alloggio. Nel certificato, rilasciato da una qualsiasi Azienda Sanitaria del territorio, dovrà anche essere specificato che lo studente è esente da malattie infettive trasmissive obiettivabili, che ne controindicano la convivenza in comunità, anche nel caso di riconferma dell'assegnazione;
- c) consegnare copia della ricevuta comprovante la regolare iscrizione per l'anno in corso;
- d) consegnare ricevuta di avvenuto versamento/deposito cauzionale posto alloggio, per l'a.a. in corso pari ad € 300,00;
- e) sottoscrivere per accettazione il Regolamento;
- f) sottoscrivere il verbale di consegna della stanza assegnata, relativo allo stato dell'immobile, all'identificazione e allo stato degli arredi, previa verifica con l'incaricato del CEFPAS;

Tutte le attrezzature, impianti, arredi, ecc., che costituiscono la dotazione della stanza assegnata sono affidati in custodia agli studenti per tutto il periodo di assegnazione dell'alloggio.

ART. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. All'atto d'ingresso in camera lo studente è tenuto a versare € 300,00 per alloggio, quale deposito cauzionale infruttifero, somma stabilita anno per anno dal CEFPAS a titolo di garanzia degli eventuali danni o guasti, arrecati ai beni, strutture ed arredi, nonché degli oneri per pulizie straordinarie di cui lo studente si renda responsabile integralmente o parzialmente.

Gli studenti assegnatari di posti alloggio sono tenuti ad effettuare il pagamento direttamente al CEFPAS tramite:

- Conto corrente postale n. 19149913 intestato a CENTRO PER LA FORMAZIONE, via Mulè n.1 Caltanissetta
- BONIFICO BANCARIO intestato a CEFPAS - Caltanissetta c/o BANCA NUOVA - Sportello di Tesoreria del CEFPAS - Corso Umberto I, 114/118
IBAN: IT10R0513216700841570077309



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



indicando in ogni caso come causale "cauzione", il numero dell'alloggio assegnato e l'identità dello studente assegnatario.

2. Il CEFPAS accertata l'entità di un eventuale danno e le relative responsabilità, salvo l'adozione di provvedimenti disciplinari di cui all'art. 14 del presente regolamento, e previa comunicazione scritta all'interessato, provvederà a detrarre dalla cauzione depositata l'importo corrispondente, con salvezza del risarcimento delle maggiori somme dovute.

3. Lo studente è tenuto a ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Nel caso in cui lo studente non versi l'importo della cauzione o non lo ricostituisca decadrà dall'assegnazione del posto alloggio; pertanto, non potrà accedere alla residenza fino alla ricostituzione della cauzione, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone di locazione anche per il periodo di mancato utilizzo. Il CEFPAS si riserva di agire nelle opportune sedi nel caso in cui lo studente non risarcisca il danno, quando eccedente il valore del deposito cauzionale.

5. Al rilascio in via definitiva della residenza, il Centro provvederà a restituire allo studente assegnatario la somma depositata, di norma, entro 30 giorni.

6. Fermo restante quanto indicato all'art. 1 comma 5 del presente Regolamento nel caso in cui lo studente lasci anticipatamente ed in via definitiva l'alloggio presso la quale è ospite, è tenuto a comunicarlo almeno 30 giorni prima della partenza.

ART. 4 - PAGAMENTO DELLA RETTA

Il costo per lo studente assegnatario è di € 150,00 (centocinquanta) mensili.

Si precisa che, per il solo mese di assegnazione dell'alloggio, la retta mensile è ridotta del 50% nel caso in cui la data di effettiva consegna decorra dal sedicesimo giorno del mese.

Il suddetto importo dovrà essere pagato anticipatamente entro e non oltre il 5 di ogni mese secondo le seguenti modalità:

- Conto corrente postale n. 19149913 intestato a CENTRO PER LA FORMAZIONE, via Mulè n.1 Caltanissetta
- BONIFICO BANCARIO intestato a CEFPAS - Caltanissetta c/o BANCA NUOVA - Sportello di Tesoreria del CEFPAS - Corso Umberto I, 114/118
IBAN: IT10R0513216700841570077309



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



indicando in ogni caso come causale "pagamento retta", il mese di riferimento, il numero dell'alloggio assegnato e l'identità dello studente assegnatario

- POS direttamente al cassiere del CEFPAS.

ART. 5 - CONSEGNA E RILASCIO CAMERA

1. Lo studente assegnatario ha diritto alla permanenza nella camera dal giorno dell' assegnazione stabilito dal CEFPAS per 12 mesi, dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
2. All'atto dell'ingresso nelle residenze, gli studenti ricevono la chiave d'accesso della camera della quale è vietata fare copia. Inoltre viene loro consegnato un tesserino di riconoscimento con foto, da portare con se all'interno del CEFPAS ed esibire in qualsiasi momento venga richiesto dal personale di vigilanza. In caso di furto o smarrimento delle chiavi o del tesserino, lo studente deve sporgere denuncia all'autorità competente, consegnandone copia al CEFPAS.
3. Tutte le variazioni degli arredi di pertinenza della camera devono essere segnalate al CEFPAS. Lo studente verrà ritenuto responsabile di tutte le modifiche non segnalate, degli eventuali ammanchi, rotture e danneggiamenti non conseguenti ad un normale deperimento. Qualsiasi variazione deve essere preventivamente comunicata al personale addetto.
4. Alla fine del periodo di soggiorno lo studente deve obbligatoriamente lasciare la camera sgombra da ogni effetto personale e riconsegnare definitivamente la chiave della camera.
5. Nel corso dell'anno accademico, il CEFPAS potrà procedere a spostamenti di posti letto all'interno della struttura qualora ciò sia motivato da ragioni di funzionalità del servizio previo tempestivo avviso all'assegnatario.

ART. 6 – REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Tutti gli studenti, durante il soggiorno, devono mantenere un comportamento corretto improntato al reciproco rispetto e alla civile convivenza, collaborando con gli altri e con il personale incaricato del CEFPAS.
2. Tutti gli spazi e le sale non possono essere utilizzati per giochi e passatempi che arrechino disturbo.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



3. Tutti gli ospiti devono interrompere tra le ore 22.00 e le ore 8.00 le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti della residenza.

4. È fatto divieto altresì di:

- a) mettere in atto ogni sorta di azione che possa arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio o alla struttura e ai beni presenti in essa;
- b) realizzare feste in camera o in altri locali;
- c) ricevere visite non autorizzate;
- d) fare uso in camera di stufe di qualsiasi tipo, di tostapane, di bollitori e forni ai sensi delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A) della legge n. 406/1980 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazione;
- f) effettuare spostamenti, modifiche o adattamenti irreversibili degli arredi nelle camere, spostare o introdurre mobili o altre attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, e viceversa;
- g) fumare in qualsiasi locale della struttura;
- h) introdurre e tenere in nella struttura e negli alloggi materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
- i) applicare adesivi o manifesti su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- l) collocare sui davanzali oggetti la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti;
- m) tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
- n) utilizzare gli spazi non autorizzati al parcheggio per motociclette e mezzi in genere;
- o) manomettere gli interruttori elettrici;
- p) abbandonare resti di cibo e bevande negli spazi comuni. Gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria, in assenza di identificazione dello studente responsabile, saranno addebitati pro quota a tutti gli ospiti della residenza;
- q) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate allo studente responsabile, ovvero, in assenza di identificazione dei responsabili, a tutti gli ospiti della struttura pro quota;
- r) lasciare attivi, all'uscita della camera, i comandi degli apparati elettrici o dell'acqua.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



6. La mancata osservazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.

ART. 7 – VISITE

1. Gli studenti assegnatari del posto letto nella residenza potranno ricevere visite dalla ore 8.00 alle ore 21.00.
2. Dalle 21.00 alle 8.00 non è consentito l'accesso agli estranei né la permanenza in essa. La violazione della presente disposizione comporta l'allontanamento immediato e l'interdizione temporanea dalla struttura dell'ospite esterno.
3. Sono ammesse le visite purché l'ingresso degli ospiti sia segnalato agli addetti di portineria, negli orari indicati
4. Al momento dell'ingresso nella struttura, ai visitatori sarà rilasciato un pass da portare in modo visibile durante tutta la permanenza da restituire al personale addetto al momento dell'uscita.
5. L'accesso da parte dei minori è consentito quando siano accreditati come componenti del nucleo familiare dello studente o quando siano accompagnati da familiari adulti.
6. Il CEFPAS si riserva la facoltà di precludere l'ingresso agli studenti non più assegnatari del posto letto nella residenza e ad altri ospiti che siano stati segnalati per fatti di particolare gravità o per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli ospiti e col personale.
7. Per motivi di sicurezza il CEFPAS si riserva il diritto di limitare l'accesso dei visitatori.
8. Lo studente è responsabile in solido con il visitatore dei danni eventualmente da questi arrecati e risponde personalmente delle violazioni del presente regolamento.

ART.8 - SERVIZI

1. Il CEFPAS provvede alla pulizia delle parti comuni della residenza e delle aree esterne di propria pertinenza, oltre che delle singole camere come di seguito specificato.
2. La pulizia quotidiana ordinaria delle camere e dei servizi igienici è a carico dell' assegnatario dell'alloggio.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



Il CEFPAS effettuerà negli alloggi una volta alla settimana - ed in ogni caso quando un residente dovesse abbandonare l'alloggio o prima dell'ingresso di un nuovo residente - un intervento di pulizia consistente in: spolveratura di superfici fisse e mobili; lavaggio dei pavimenti; pulitura e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, ripasso degli infissi e lavaggio vetri, eventuale cambio biancheria.

Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare la pulizia ed il decoro delle parti comuni e di mantenere la propria camera in condizioni igienico-sanitarie accettabili.

3. In caso di gravi inadempienze la gestione può intervenire provvedendo direttamente alla pulizia delle camere e dei bagni addebitando l'onere economico agli studenti responsabili.

4. Il CEFPAS provvederà periodicamente, previa comunicazione scritta affissa negli appositi spazi, alle disinfezioni e alla pulizia straordinaria di tutti i locali della residenza universitaria. In tali occasioni le camere assegnate agli studenti dovranno essere opportunamente sgombrate.

5. Il CEFPAS, se richiesto, fornisce agli studenti il corredo da camera (lenzuola, federe, coperte, copriletto, etc.), esclusa la biancheria da bagno (asciugamani, etc.) cui deve provvedere l'assegnatario. La biancheria non deve essere utilizzata in modo improprio. In caso di perdita o di danneggiamento, lo studente è tenuto al risarcimento del danno, che sarà quantificato dal centro. Il CEFPAS provvede alla sostituzione della biancheria a seguito di normale usura ovvero in occasione di un nuovo ingresso, se questa viene richiesta.

6. I guasti agli impianti (luce, acqua, ascensori) ed alle attrezzature di uso sia comune sia individuale devono essere immediatamente segnalati al personale del CEFPAS che richiederà l'intervento dei servizi tecnici competenti.

9. Gli studenti devono segnalare agli incaricati ogni problema derivante dall'andamento dei servizi o dalla convivenza notturna. Sarà cura del personale del CEFPAS richiamare all'osservanza delle disposizioni e garantire il buon funzionamento dei servizi.

10. L'uso della locali cucina è riservato esclusivamente agli studenti assegnatari di alloggio. Ogni studente dovrà utilizzare i propri utensili per cucinare e consumare i pasti e le proprie vettovaglie e lasciare in ordine e pulita l'ambiente dopo l'utilizzo. Le cucine saranno fruibili dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00, il sabato dalle ore 13.00 alle ore 15.00, sotto la supervisione di personale individuato dal Consorzio Universitario.

Alla fine dell'anno lo studente si impegna a lasciare tutti gli spazi utilizzati vuoti e in buone condizioni.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



ART. 9 – CONSUMI

Le spese di luce ed acqua relative ad uso normale e corretto delle strutture della residenza sono a carico del gestore. Qualora siano riscontrati costi di gestione delle varie utenze superiori all'ammontare medio preventivato, si procederà a sistematici controlli per individuare la causa dell'aumento dei costi e si adotteranno i provvedimenti che il caso richiede, compreso l'addebito allo studente responsabile dell'eccesso di consumo.

ART. 10 - SOPRALLUOGHI

1. I sopralluoghi possono essere compiuti per richiesta dello studente o su disposizione del CEFPAS. In quest'ultimo caso lo studente sarà preavvisato e potrà assistere.
2. L'ingresso nelle camere senza preavviso può essere disposto qualora si rendano indispensabili interventi urgenti per motivi di sicurezza, di manutenzione ed igiene; esso deve essere autorizzato dal responsabile della struttura, salvo i casi di pericolo imminente.
3. Ai fini di cui al comma che precede, è riservata al personale del CEFPAS la disponibilità di una chiave per ciascuna camera; è proibita l'installazione di congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.

ART. 11 - CESSIONE DI POSTO LETTO

1. I titolari di posto letto non possono in alcun caso cederne l'uso a terzi, neanche temporaneo, pena la revoca dell'assegnazione e fermo restante il pagamento del canone per l'intero periodo di assegnazione della camera.
2. I titolari del posto letto non possono occuparne uno diverso da quello loro assegnato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.

ART. 12 - RINUNCE ED ASSENZE

1. L'eventuale rinuncia all'alloggio, per qualsivoglia motivo, determina l'immediata decadenza dallo stesso e la revoca dell'assegnazione.

L'assegnazione può cessare nel corso dell'anno a seguito di recesso dell'assegnatario per i seguenti motivi, che dovranno essere opportunamente documentati:

- a) conseguimento di laurea o diploma;



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



b) trasferimento ad altro Ateneo o rinuncia agli studi;

c) chiamata alle armi o al servizio civile sostitutivo;

d) grave malattia da parte dell'assegnatario o di suo familiare.

2. Le assenze dello studente non comunicate ed opportunamente motivate protrattesi oltre un mese comportano la perdita immediata dell'assegnazione dell'alloggio che deve essere lasciato a disposizione del CEFPAS libero da ogni effetto personale; resta fermo l'obbligo dello studente del pagamento del canone per l'intero periodo fino alla nuova assegnazione della camera.

3. Le assenze causate da malattia che superino il decimo giorno devono essere giustificate mediante l'esibizione di un certificato medico, salvo quanto specificato di seguito:

a) qualora all'interno delle strutture abitative si manifesti una malattia infettiva o contagiosa o comunque pericolosa per la convivenza, lo studente che ne è affetto deve tempestivamente denunciare al CEFPAS il proprio stato di salute e lasciare quanto prima la residenza. La riammissione alle strutture abitative è subordinata ai requisiti e modalità di cui alla lettera b) del presente articolo.

b) qualora durante il periodo di assenza lo studente contragga malattia infettiva o contagiosa o comunque pericolosa per la convivenza nelle residenze deve produrre un' apposita certificazione medica rilasciata dall'ufficio sanitario istituzionalmente competente dell'ASP atte stante la cessazione della malattia e l'autorizzazione al rientro nella residenza. La consegna del predetto certificato medico costituisce il presupposto per la riammissione dello studente nella comunità della residenza.

Sono fatti salvi tutti gli eventuali provvedimenti precauzionali del CEFPAS a tutela della salute degli assegnatari, compresa, se necessaria, la chiusura temporanea della residenza.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ

1. Lo studente è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.

2. Lo studente è tenuto a risarcire il CEFPAS per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso.

3. La responsabilità per i danni arrecati ai beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni e/o per la loro sottrazione è imputabile pro quota a tutti gli ospiti della struttura, quando non sia



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



possibile accertare responsabilità individuali e si possa escludere con certezza l'intervento di terzi estranei.

4. Nel caso che studenti ospiti si rendano responsabili di atti illeciti o reati, saranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui all' art. 14, senza pregiudizio per l'azione civile o penale.

ART. 14 – SANZIONI

1. L'attuazione di comportamenti in violazione delle presenti disposizioni o di altre eventuali disposizioni preventivamente rese note e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo sulla struttura, nonché a tutelare la civile convivenza degli ospiti, nei confronti dei trasgressori, comporta l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Direttore del CEFPAS:

a) Ammonizione;

– L'ammonizione consiste in un richiamo scritto e motivato all'osservanza del presente regolamento.

b) Censura e multa;

– La censura consiste in un giudizio scritto comprovante l'avvenuta violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

– La multa consiste in una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 100,00 da pagarsi entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta.

La censura e la sanzione pecuniaria sono disposte altresì in caso di:

- violazione da parte di un assegnatario, già destinatario per due volte di ammonizione, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione dell'ammonizione ai sensi del presente articolo;
- fatti di particolare gravità;
- negli altri casi previsti dal presente regolamento.

L'assegnatario, pena il temporaneo allontanamento dalla residenza da 1 a 5 giorni, è tenuto a effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria, così come indicata nel presente articolo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. La sanzione del temporaneo allontanamento dalla residenza da 1 a 5 giorni potrà essere altresì disposta anche in caso di violazione del divieto di organizzare feste.

c) Temporaneo allontanamento;



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



- Il temporaneo allontanamento dalla residenza è disposto altresì in caso di:
 - violazione, da parte di un assegnatario, già destinatario per due volte di censura e sanzione pecuniaria, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione della censura e della sanzione pecuniaria ;
 - fatti di particolare gravità;
 - negli altri casi previsti dal presente regolamento.

d) Espulsione.

- La revoca dell'assegnazione dell'alloggio, avviene nei seguenti casi, con denuncia all' Autorità giudiziaria nei casi di illecito previsti dalla legge penale, fermo restante il pagamento del canone per l'intero periodo fino alla nuova assegnazione della camera :
 - comportamenti contrari all'ordine pubblico e al buon costume;
 - cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi;
 - introduzione nella residenza di materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
 - cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla residenza;
 - violazione da parte di un assegnatario per oltre due volte di quanto previsto in precedenza del presente articolo;
 - negli altri casi previsti dal bando.

Il Direttore del CEFPAS, previo accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, provvede a contestare gli addebiti allo studente interessato mediante comunicazione scritta assegnando un termine per le contro deduzioni. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli ospiti della struttura.

Decorso il termine assegnato per presentare le contro deduzioni, il Direttore provvede ai sensi del presente articolo. Avverso i provvedimenti superiori alla multa è ammesso, entro 5 giorni, ricorso motivato, che provvederà a decidere in via definitiva.

Il Direttore può disporre la temporanea interdizione dall'accesso alla struttura nei confronti degli ospiti esterni che pongano in essere comportamenti in violazione delle presenti disposizioni.

ART. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Gli assegnatari di posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito della residenza con apposita polizza assicurativa.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



2. L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di furto o danneggiamento di effetti personali e/o valori degli assegnatari.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS 196/03

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal CEFPAS unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali al fine di consentire l'erogazione del servizio ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti. Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.lgs n. 196/03 e s.m.i. La firma per accettazione di questo Regolamento da parte dello studente presuppone il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del CEFPAS.

I dati saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici, al solo fine di verificare l'ammissibilità della domanda e i requisiti per l'accesso alla locazione e in ogni caso per le finalità di legge.

I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Legale rappresentante del CEFPAS.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'assegnazione del posto letto lo studente si impegna al rigoroso rispetto del presente regolamento che viene firmato a titolo di contratto tra le parti e consegnato all'ingresso in camera.
2. I residenti sono tenuti ad osservare le vigenti disposizioni di legge, i regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili e le disposizioni impartite dal CEFPAS.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'avviso di assegnazione, alle norme del codice civile e del codice penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia.

Il CEFPAS, qualora lo ritenga, si riserva il diritto di apportare integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento e di darne immediata pubblicità sul proprio sito web www.cefpas.it